



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, CARLINO e
BUGNANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 2012

Modifica all’articolo 59 della Costituzione, concernente l’abolizione dell’istituto dei senatori a vita di nomina presidenziale e contestuale incremento delle dotazioni del Fondo per le politiche sociali

ONOREVOLI SENATORI. - Col presente disegno di legge costituzionale, recante la abrogazione dell'istituto dei senatori a vita di nomina presidenziale, si intende di fatto escludere la presenza di soggetti aventi una legittimazione non democratica, nell'ambito della composizione del Senato della Repubblica.

Appaiono, infatti, maturi i tempi per cancellare dalla nostra Carta costituzionale un evidente, quanto vetusto, retaggio derivante dallo Statuto Albertino, non più giustificabile né più ragionevole, anche in considerazione del mantenimento dell'abnorme numero dei parlamentari.

Del resto, i senatori a vita, una volta immessi nell'esercizio delle funzioni, hanno gli stessi poteri, gli stessi diritti (compresa l'indennità parlamentare) e gli stessi doveri dei senatori democraticamente eletti, non solo sotto il profilo formale, ma anche e soprattutto sotto quello funzionale: incidendo così, talvolta significativamente, nelle deliberazioni dell'Assemblea del Senato.

Oltretutto anche sotto il profilo comparato, si sta abbandonando l'istituto del parlamentare privo di legittimità democratica (si vedano, per tutti, le ipotesi di riforma della

House of Lords nel Parlamento britannico), a dimostrazione della cogente «necessità di rappresentanza democratica», nonché della contestuale abolizione di figure che quantomeno simboleggiano strutture economico-sociali senza più senso.

L'articolo 3 del presente disegno di legge dispone inoltre che i risparmi derivanti dall'applicazione della presente legge costituzionale vadano a confluire nel fondo per le politiche sociali. In tale fondo sono infatti contenute le risorse che annualmente lo Stato stanziava con la legge di stabilità per le politiche di assistenza sociale, ovvero per il contrasto della povertà, per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, dei diritti soggettivi (assegno al nucleo familiare con tre figli minori, per la maternità, agevolazioni disabili e lavoratori talassemici) e per la tutela della condizione degli anziani.

Nel chiarire che il presente disegno di legge costituzionale intende esplicitare il proprio effetto normativo dalla data di entrata in vigore della legge, come esplicitato dall'articolo 2, si auspica un suo rapido e celere esame.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

Art. 2.

(Disposizione transitoria)

1. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono dichiarati decaduti.

Art. 3.

(Incremento delle dotazioni del Fondo per le politiche sociali)

1. Il Senato della Repubblica, nell'ambito della propria autonomia, adotta le determinazioni e conclude le intese necessarie a destinare i risparmi derivanti dall'applicazione della presente legge costituzionale al Fondo per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

